



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di concordato minore iscritta al n. R. **100/2023** relativa a:

LORIS ZOLIN

OCC: Gianneugenio Bortolazzi

Il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni,

letta la proposta di concordato minore presentata da **Loris Zolin il 5.4.23**, con le modificazioni ed integrazioni depositate l'8.5.23, il 3.7.23 e il 5.9.23, a seguito di provvedimenti interlocutori;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi e le sue integrazioni;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Sona (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che:

- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;
- può ritenersi sussistente il requisito soggettivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCII, posto che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché la stessa è astrattamente legittimata a proporre il concordato minore (invero la parte è attualmente socia di due società di persone, ma, tenuto conto degli accertamenti dell'OCC, può escludersi il superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett d);

- la proposta di concordato ha natura sostanzialmente liquidatoria in quanto si basa sulla ripartizione in favore dei creditori della somma di € 5.000 messa a disposizione a titolo di finanza esterna dalla sorella del ricorrente;
- più precisamente la proposta nella sua ultima versione prevede la falcidia dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 75 comma 2 CCII e l'OCC, anche nell'ultima relazione integrativa, ha attestato l'infruttuosità di un'eventuale liquidazioni dei beni del patrimonio del ricorrente (ovvero le quote di due società di persone, un'autovettura, un ciclomotore, la quota di $\frac{1}{4}$ di nuda proprietà di un immobile e un reddito mensile derivante da attività lavorativa a tempo determinato assorbito dalle spese del nucleo familiare, composto da una convivente e dal figlio della coppia);
- su questi presupposti può ritenersi sussistente anche la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 74 comma 2 CCII;
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che il ricorrente è gravato di debiti per un importo di poco superiore ad € 100.000 e, come già evidenziato, è privo di risorse finanziarie o di beni fruttuosamente liquidabili;
- nell'ultima versione la proposta prevede quattro classi, con la previsione del pagamento dei creditori privilegiati in parte come credito privilegiato e in parte come credito chirografario falcidiato;
- questa previsione, pur superflua riguardo ai privilegiati (sotto il profilo della distinzione tra la quota privilegiata e la quota chirografaria pagate in percentuale), trova giustificazione della provenienza dell'attivo da finanza esterna e nella conseguente possibilità di imputazione in deroga all'ordine delle prelazioni, fermo restando che, a fronte del pagamento parziale dei crediti privilegiati, tutti i creditori sono chiamati a votare per l'intero credito nominale;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di **Loris Zolin**

DISPONE

la comunicazione della proposta di concordato minore (unitamente alla note integrative depositate nel corso del procedimento) e del presente decreto a tutti i creditori entro il 22.2.2023 a cura del gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi, il quale indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Loris Zolin, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi.

Verona, 08/02/2024

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni